

Publicato il 07/04/2022

**N. 00468/2022 REG.PROV.COLL.**  
**N. 01165/2018 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1165 del 2018, proposto da -OMISSIS-, in proprio e quali eredi di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti Natale Clemente e Antonella Iacobellis, elettivamente domiciliati con i medesimi difensori in Bari, via Alessandro Manzoni n. 169, e con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Vieste, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Fusillo, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia,

***per l'esecuzione***

del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Bari Sezione I n. 1131/2011, pubblicata mediante deposito in cancelleria il 22/12/2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vieste;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

I - Con atto di citazione notificato il 20.03.1998, -OMISSIS-, insieme ad altre parti, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Foggia, il Comune di Vieste, contestando all'Ente l'occupazione di suoli di proprietà attorea, nell'ambito della procedura espropriativa iniziata e non conclusa. L'attore chiedeva all'adito Giudice che venisse dichiarata l'illiceità dell'occupazione posta in essere dall'Amministrazione comunale e, per l'effetto, la sua condanna al pagamento delle somme, da quantificarsi in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni patiti dagli attori per la perdita della proprietà dei suoli e per l'occupazione illecita, nonché al pagamento dell'indennità per occupazione legittima; il tutto con maggiorazione di interessi di mora e svalutazione monetaria.

Il giudizio veniva definito con sentenza n. 51/2008, nella quale l'adito Giudice dopo aver ritenuto pacifici i fatti, quanto alla ricorrenza della fattispecie di occupazione acquisitiva da parte della P.A., liquidava il danno per la perdita della proprietà, in applicazione dei criteri di cui all'art. 5-bis, comma 7-bis, del D.L. n. 333/1992 e riconosceva l'indennità d'occupazione legittima, nella misura corrispondente agli interessi legali sull'imponibile corrispondente alla indennità di espropriazione.

L'attore, con altre parti, impugnava la sentenza dinanzi alla Corte d'appello di Bari che, con pronuncia n. 1131/2011, riformava la sentenza di primo grado, accogliendo le doglianze dell'appellante e riconosceva, nello specifico, in favore del sig. -OMISSIS- la somma di € 72.520,00 (a titolo di risarcimento danni per l'irreversibile trasformazione, oltre agli interessi

legali e alla rivalutazione su detta somma, dalla data del 24/01/2008 sino all'effettivo soddisfo) e la somma di € 15.904,73 a titolo di indennità d'occupazione legittima ed illegittima, oltre interessi legali su detta somma dalla data del 24/01/2008 sino all'effettivo soddisfo.

L'attore inviava al Comune di Vieste plurime richieste di pagamento delle somme riconosciute in sentenza (cfr.: nota del 13.2.2014, nota del 20/06/2016 ed altre), ricevendo dal Comune i seguenti pagamenti: € 69.792,00 in data 9.4.2014 ed € 34.896,00 in data 9.3.2015.

Invitato dal creditore a pagare il residuo debito, malgrado vari solleciti, il Comune non provvedeva.

In data 11 maggio 2018, decedeva -OMISSIS- e, con il ricorso in epigrafe, notificato il 25.9.2018 e depositato il 5.10.2018, i suoi eredi ora si rivolgono a questo T.a.r. per ottenere l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'appello citata, precisamente il pagamento della somma residua di € 27.240,21, oltre interessi e rivalutazione dal 31 gennaio 2018 sino al soddisfo.

Chiedono che sia nominato, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario *ad acta* affinché provveda in via sostitutiva, ricorrendo anche al pagamento "*in conto sospeso*" ove non vi sia capienza nel capitolo di bilancio, come previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996; infine, chiedono che siano fissate le somme di denaro dovute dal Comune di Vieste per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nella esecuzione del giudicato.

Le somme dovute alla data dell'8.4.2014, a dire dei ricorrenti eredi di -OMISSIS-, sarebbero le seguenti: 1) risarcimento danni, € 72.520,00; 2) interessi e rivalutazione dal 24.1.2008 all'8.4.2014, € 19.610,00; 3) indennità di occupazione, € 15.904,00; 4) interessi dal 24.1.2008 all'8.4.2014, € 2.160,00; 5) competenze legali di primo grado, € 9.349,00; 6) interessi dal 24.1.2008 all'8.4.2014, € 1.270,00; 7) c.p.a. e Iva su competenze legali, € 2.513,01; 8) competenze C.T.U. precettate e pagate €

4.000,00; 9) interessi su dette competenze C.T.U., dal 30.6.2010 all'8.4.2014, € 291,00; 10) competenze legali di secondo grado, spese € 144,00, dir. onor. rimb. forf. 12,5%, € 2.486,00; 11) interessi su detti importi, dal 22.12.2011 all'8.4.2014, € 139,00; 12) c.p.a. e Iva su competenze legali, € 668,23.

Il totale del dovuto sarebbe, dunque, pari a € 131.054,24 che, detratta la somma ricevuta in data 9.4.2014 (di € 69.792,00), darebbe un residuo credito di € 61.262,24, alla data del 9.4.2014.

Le somme dovute alla data dell'8.3.2015 – a dire dei ricorrenti - sarebbero poi le seguenti: 1) risarcimento danni € 61.262,00; 2) interessi e rivalutazione dal 10.4.2014 all'8.3.2015, € 253,95; per un totale di € 61.515,95 che, detratta la somma ricevuta in data 9.3.2015 (di € 34.896,00), darebbe un residuo credito di € 26.619,95, oltre a interessi e rivalutazione dal 10.3.2015 sino al soddisfo.

Si costituisce il Comune per resistere nel giudizio.

Con ordinanza collegiale n. 1428 del 31.10.2019, questa Sezione nomina un il verificatore tecnico.

Con ordinanza collegiale n. 217 del 3.2.2021, questa Sezione sostituisce il verificatore.

Con le ordinanze nn. 1195/2021 e 1759/2021, sono concesse proroghe ai termini assegnati per l'incarico istruttorio.

In data 16.2.2022, il verificatore tecnico deposita la sua relazione scritta.

Con apposite memorie, le parti ribadiscono e precisano, anche in replica, le rispettive deduzioni e conclusioni.

Nella camera di consiglio del 6 aprile 2022, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso è solo in parte fondato e deve essere accolto nei limiti della motivazione.

III - In data 16.02.2022, il verificatore incaricato, arch. Fabio Mucilli, ha depositato la sua relazione conclusiva, in esecuzione dell'ordinanza di

questo T.a.r. n. 217/2021, nella quale era stato richiesto di *“accertare ai fini dell'esatta esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1131/2011, recante condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni per intervenuta trasformazione sine titulo di un'area di proprietà dei signori -OMISSIS- – i conteggi per determinazione della somma residua tenuto conto che tale somma l'Amministrazione quantifica in € 13.604,78 al 31.18.2018 (importo ulteriormente ridotto in sede di difesa a €11.421,83) e i ricorrenti in € 27.240,21 questi ultimi imputando la rilevante differenza: a) alla mancata considerazione sia delle competenze del CTU di primo grado versate interamente da -OMISSIS- -OMISSIS- sia delle spese di giustizia; b) ad un presunto errore nell'individuazione delle date di pagamento e delle percentuali di imputazione delle somme dovute”*.

Il verificatore, dopo aver esaminato la documentazione versata in atti, ha ritenuto che la somma residua da versare sarebbe quella di € 27.774,15 alla data del 31/12/2018 che aggiornata al 31.12.2021 diverrebbe di € 29.096,94.

IV - Il Comune di Vieste nella sua memoria contesta l'esito della relazione peritale, affermando che il verificatore *“si sarebbe adagiato agli avversi argomenti eludendo la risposta”* e che non avrebbe motivato i suoi calcoli.

IV.1 - Tale affermazione è sconfessata dal contenuto della relazione, nella quale il verificatore motiva il calcolo effettuato, specificando i criteri adottati che altro non sono che l'applicazione di norme del codice civile.

Sul punto nella relazione peritale si chiarisce che: *“In ordine alla ripartizione delle spese del giudizio di primo e secondo grado le stesse vanno effettuate in proporzione alla quota parte di risarcimento dei danni e di indennità di occupazione riconosciuti nei rispettivi giudizi al sig. -OMISSIS- -OMISSIS- rispetto al totale riconosciuto ai ricorrenti, in quanto determinate in sede di giudizio e non già in parti uguali tra i ricorrenti; -in*

*ordine alle competenze del CTU, le stesse vanno rimborsate interamente al sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, in quanto precettate e pagate dal medesimo sig. -OMISSIS- come risulta dalla documentazione in atti; -in ordine all'attribuzione dei pagamenti del Comune di Vieste queste vanno imputate prima ad interessi e rivalutazione, successivamente alla quota capitale, così come previsto dall'art. 1194 del codice civile e non già prima alla quota capitale”.*

Pertanto, il verificatore non solo ha effettuato il conteggio ma ha specificato quali criteri ha adottato, facendo intendere di non condividere la quantificazione fatta dal Comune.

IV.2 - Con riferimento alle spese di CTU di cui al giudizio civile, l'Amministrazione, nella memoria conclusiva, fornisce una versione dei fatti non attendibile. Il Comune omette di considerare che le spese di CTU furono poste nella sentenza del Tribunale civile di Foggia del 2008 a carico del Comune di Vieste che non le ha mai pagate, costringendo il consulente, a distanza di due anni nel 2010, ad agire esecutivamente nei confronti del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-. A nulla rileva la circostanza che quelle spese, in un primo momento, fossero state poste provvisoriamente a carico degli attori, dal giudice di primo grado. Pertanto, i maggiori oneri derivanti dal ritardo del pagamento devono ricadere sul Comune che non ha pagato per tempo le spese di CTU del giudizio civile.

Il Comune dovrà rimborsare i sigg. -OMISSIS- dei maggiori oneri derivanti dal ritardo nel pagamento delle spese di CTU: il credito indicato dal verificatore è quello degli interessi legali sulla somma di 4.400,00 euro, a decorrere dal 30/6/2010.

IV.3 - Con riferimento all'imputazione delle somme versate dal Comune è opportuno evidenziare che il verificatore ha applicato l'art. 1194 c.c., dove è previsto che: *“Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il*

*pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”.*

La norma pone il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito (come accaduto nel caso di specie) deve essere imputato prima agli interessi e alle spese, poi al capitale; tale criterio legale di imputazione - che si aggiunge, sul piano dell'oggetto, a quelli di cui all'art. 1193 c.c. - si pone come limite diretto al potere d'imputazione del debitore, cui consegue l'inefficacia dell'atto di imputazione, nella parte in cui dà la precedenza al capitale rispetto agli interessi e alle spese.

La *ratio* dell'art. 1194 citato risiede nel fatto che se fosse lasciata al debitore la possibilità di imputare le somme versate direttamente al capitale dovuto, il creditore sarebbe doppiamente pregiudicato, in quanto - da un lato - non avrebbe ottenuto l'intero debito, mancando ancora il pagamento di interessi e spese, e - da altro lato - una volta pagato, il capitale cesserebbe di produrre interessi (cfr.: Cass. civile n. 8063/1993).

A quanto rilevato si aggiunga la circostanza che il dante causa sig. - OMISSIS-, nelle note inviate al Comune di Vieste ha sempre evidenziato di imputare le somme ricevute prima agli interessi e alle spese, poi al capitale. V - Per quanto riguarda, invece, la ripartizione delle spese legali di primo e secondo grado, questo Collegio ritiene di dover disattendere le indicazioni del verificatore.

L'art. 97, comma secondo, c.p.c. prevede che *“Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali”*. Sussiste cioè una presunzione di uguaglianza delle parti processuali che rispecchia il principio enucleato dall'art. 1298, comma secondo, del codice civile, sia dal lato passivo (dei debitori), sia dal lato attivo (dei creditori), sicché il criterio del riparto in proporzione al credito riconosciuto dal *decisum* si può applicare soltanto se sia la stessa sentenza a statuirlo (cfr.: Cass. civile III, 30.10.2018 n. 27476; idem II, 13.10.2017 n. 17393).

Nel caso di specie, la sentenza della Corte di appello di Bari Sez. I n. 1131/2011, all'ultimo punto del dispositivo, "*condanna il Comune di Vieste al rimborso, in favore degli appellanti principali di metà delle spese di questo grado, liquidate in complessivi € 7.727,00, di cui 500,00 per spese, 2227,00 per diritti e 5.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario, nonché oltre IVA e CAP come per legge, dichiarando compensata la restante metà*". La sentenza nulla statuisce circa la ripartizione delle spese tra le parti risultate vincitrici nel secondo grado di giudizio, sicché questa deve farsi per quote uguali.

Stessa cosa dicasi per la sentenza di primo grado la quale fa riferimento generico alle "*spese sostenute da controparte*", senza distinguere tra i vari attori.

In conclusione, la ripartizione tra le parti vincitrici in quote uguali delle spese legali di primo e secondo grado è stata correttamente operata dal Comune.

VI - Pertanto, il Comune dovrà completare l'esecuzione della sentenza n. 1131/2011, considerando che il calcolo del complessivo importo dovuto agli eredi -OMISSIS- dal Comune di Vieste, sulla scorta della quantificazione operata dal verificatore tecnico, è da determinarsi come segue: a) € 72,520 a titolo di risarcimento dei danni, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione su detta somma dalla data del 24/1/2008, sino all'effettivo soddisfo; b) € 15.904,73 a titolo di indennità di occupazione legittima ed illegittima, oltre agli interessi legali su detta somma dalla data del 24/1/2008, sino all'effettivo soddisfo; c) interessi legali sulla somma di 4.400,00 euro relativa alla CTU civile, a decorrere dal 30/6/2010; d) rimborso delle spese legali dei due gradi di giudizio, con le modalità e i criteri già correttamente applicati dal Comune.

Ciò, beninteso, sempre considerando che il Comune di Vieste in data 9/4/2014 ha già pagato ai sigg.ri -OMISSIS- larghissima parte del suo debito, precisamente l'importo di € 69.792,00 che va attribuito, come per



legge, prima a spese e interessi, poi alla quota capitale; e, successivamente, in data 9/3/2015, il Comune di Vieste ha pagato ai sigg.ri -OMISSIS- l'importo di € 34.896,00, che va attribuito prima agli interessi maturati sul capitale residuo, poi alla quota capitale.

VII – Ciò premesso, si assegnano 90 giorni al Comune di Vieste, a decorrere dalla comunicazione o dalla notifica della presente sentenza, per procedere ai nuovi conteggi, alla luce delle prescrizioni e indicazioni di questa sentenza, quindi liquidare e pagare il credito residuo dovuto ai ricorrenti, dando così compiuta esecuzione alla sentenza della Corte di appello di Bari, Sez. I, n. 1131/2011.

Decorso inutilmente il termine assegnato, sarà nominato un commissario *ad acta*, su apposita istanza dei ricorrenti, il quale provvederà in sostituzione del Comune inadempiente, con ulteriore aggravio di spese per il medesimo.

VIII - In conclusione, il ricorso è accolto, nei limiti della motivazione. Le spese del giudizio sono compensate, stante la parziale reciproca soccombenza. Le spese della verifica tecnica sono poste a carico del Comune.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie in parte il ricorso e dispone l'ottemperanza, nei sensi della motivazione.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Pone a carico del Comune resistente le spese della verifica, da liquidare con separato atto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Orazio Ciliberti**

**IL SEGRETARIO**